



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

Ai sensi dell'art.81 della Legge Regionale 11 Marzo 2005, n.12
Aggiornata in base ai criteri illustrati nella
Deliberazione di Giunta Regionale n.VII/007977 del 06.08.2008 e successiva
Deliberazione di Giunta Regionale n.VII/008139 del 01.10.2008

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 41 del 08/11/2008

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

CAPO I COMPOSIZIONE E NOMINA

Art. 1 Composizione

1. Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, della LR 11 marzo 2005, n. 12 è istituita la Commissione per il Paesaggio, chiamata negli articoli seguenti "Commissione".
2. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica del comune in materia di tutela paesaggistico-ambientale.
3. La Commissione è composta da tre componenti, compreso il Presidente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale e adeguata conoscenza dei luoghi.
4. La Commissione è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente della Commissione ed il Vicepresidente dovranno essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
5. L'altro componente deve essere scelto tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

Tutti i componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presentata la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio) dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

Art. 2 Nomina, designazione e durata

1. La Commissione, viene nominata dal Responsabile del Servizio, con apposita determina.
2. I membri della Commissione del paesaggio sono nominati sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al punto precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.
3. Con tale atto viene altresì nominato il Presidente, individuato tra uno dei commissari.
4. In occasione della seduta d'insediamento la Commissione nomina, a sua volta e al suo interno, il Vice Presidente.
5. Compete al Responsabile del Servizio anche l'eventuale nomina dei membri sostituiti, i quali subentrano ai membri effettivi decaduti o dimissionari. La loro nomina avviene seguendo la procedura di cui all'art.1. Il soggetto nominato in sostituzione del Commissario decaduto o dimissionario rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
6. E' facoltà del Responsabile del Servizio, nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più Commissari, di sciogliere la Commissione e procedere alla nomina di una nuova Commissione.
7. I Commissari, entro sette giorni dalla nomina, devono consegnare al Responsabile del Servizio dichiarazione scritta autocertificando l'assenza dei casi di incompatibilità di cui al presente Regolamento.
8. La durata in carica della Commissione è di tre anni.

9. Alla scadenza del termine di cui ai commi precedenti, la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione.

Art. 3 Casi di incompatibilità

1. Il componente della Commissione:
 - a) non può essere Consigliere comunale o membro della Giunta comunale;
 - b) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;
 - c) non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione del vigente Piano Regolatore Generale ovvero di strumenti di P.G.T.;
 - d) non avere interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
 - e) non avere processi di natura amministrativa in corso con il Comune;
 - f) non avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i membri della Giunta o del Consiglio comunale;
 - g) non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale;
 - h) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. Per i Commissari della Commissione valgono inoltre le incompatibilità previste dall'articolo 78, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 4 Decadenza e dimissioni dei Commissari

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei Commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per sei sedute nel corso di un anno solare.
2. Si ritengono, decaduti, altresì quei Commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente art.3.
3. I Commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
4. La decadenza viene dichiarata con determina del Responsabile del Servizio, previa acquisizione di adeguata motivazione scritta formulata dal Presidente e viene notificata all'interessato dal Responsabile del Servizio.
5. Contestualmente vengono attivate le procedura per la surroga del componente dichiarato decaduto.
6. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e decorrono dalla presa d'atto da parte del Responsabile del Servizio.

CAPO II ATTRIBUZIONI

Art. 5 Individuazione delle attribuzioni

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.
2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, anche nelle ipotesi di accertamento di compatibilità paesaggistica.
3. La Commissione è comunque tenuta a fornire il proprio parere, con riferimento al proprio ambito di valutazione, sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile dell'istruttoria ovvero su richiesta dell'Amministrazione comunale.
4. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti,

nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico regionale e dei criteri soprarichiamati.

5. La Commissione esprimere pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modifiche ed integrazioni, alle procedure di cui all'art.32 della legge 28 febbraio 1985, n.47.

Art. 6 Obbligo di astensione nell'attività della Commissione

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio finale allontanandosi dall'aula, dichiarandone preventivamente i motivi.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardano:
 - a) interessi facenti capo a parenti, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, di un membro della Commissione,
 - b) interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
 - c) processi di natura amministrativa o penale pendenti;
 - d) rapporti di dipendenza e/o collaborazione professionale, continuativa o temporanea, con proprietari, progettisti, Enti, Aziende o comunque con soggetti interessati direttamente al progetto in esame.
3. Per i casi sopraccitati vale l'obbligo di dichiarazione preventiva alla Commissione del caso di astensione.
4. L'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la Commissione del Paesaggio deve pronunciarne la ricusazione facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la seduta ed il membro ricusato decade dalla carica.
5. Analoga sanzione colpisce il membro che partecipi senza avvertire dell'esistenza di cause di allontanamento che lo riguardano. In tal caso le deliberazioni devono essere annullate dal Presidente, appena conosciuto l'impedimento; ove sussistano elementi di reato il Presidente deve farne rapporto agli Organi competenti perché accertino eventuali responsabilità penali.

Art. 7 Ambito di valutazione

1. Ferma restando che la verifica della conformità del progetto alla strumentazione urbanistica comunale è di competenza della struttura tecnica e burocratica comunale, l'ambito di valutazione della Commissione sarà principalmente quello della qualità progettuale. Pertanto, la Commissione dovrà valutare in particolare:
 - a) la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali;
 - b) il rapporto con il contesto;
 - c) la qualità progettuale;
2. La valutazione dei progetti dovrà muovere dalla consapevolezza del fondamentale ruolo svolto dalla qualità dell'ambiente fisico nel produrre qualità della vita, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) la qualità complessiva dell'intervento deve produrre un miglioramento qualitativo del contesto;
 - b) riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, come gli interventi che contemplano il ricorso a fonti di energia rinnovabile e all'edilizia bioclimatica.
3. La Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
4. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta Regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad esempio il Piano Paesistico Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici oppure Piano del Programma degli Interventi del Parco della Valletta con contenuti paesistici).

5. La Commissione ha facoltà di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la miglior comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame.
6. In ogni caso il parere della Commissione deve essere motivato.

CAPO III FUNZIONAMENTO

Art. 8 Modalità di convocazione

1. La Commissione si riunisce ogni qual volta, il Responsabile dell'istruttoria lo ritenga necessario, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria e di rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica così come fissati per legge.
2. La seduta è convocata, dal Responsabile dell'istruttoria sentito il Presidente, o, in caso di impedimento, dal suo Vice, tramite posta, fax o e-mail, da recapitare con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza è ammesso derogare da tale termine.
3. Il Presidente della Commissione per il Paesaggio può convocare il Sindaco o l'Assessore delegato a partecipare ai lavori della Commissione con la finalità di acquisire informazioni sullo stato di attuazione degli strumenti di gestione del territorio in ambito di tutela ambientale.

Art. 9 Validità delle sedute e delle decisioni

1. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti. I pareri sono resi a maggioranza dei voti; in caso di parità vale quello del Presidente.
2. La Commissione ha facoltà di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di cui al presente Regolamento. Se necessario la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.
3. Per l'esame di pratiche di particolare importanza, e/o qualora si ritenga opportuno avvalersi di competenze specifiche, il Presidente può chiedere l'intervento di persone in possesso di tali competenze, che partecipano ai lavori della Commissione per quanto richiesto, senza diritto di voto.
4. È facoltà del Presidente convocare gli interessati (richiedenti e/o progettisti) alle sedute della Commissione, limitatamente all'illustrazione dei loro progetti, così da fornire eventuali chiarimenti o informazioni utili alla trattazione delle domande, ma non possono, in ogni caso, presenziare alla discussione ed alla votazione.
5. I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti.

Art. 10 Rapporto con le strutture organizzative del Comune

1. L'Amministrazione garantisce la presenza in Commissione del Responsabile dell'istruttoria, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande, nonché la fornitura di atti, documenti, pareri utili all'espletamento dell'incarico dei Commissari e questi, a loro volta, garantiscono all'Amministrazione la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.
2. Ad ogni Commissario, viene riconosciuto un rimborso spese, possibile anche in forma di gettone di presenza, ovvero in forma gratuita, secondo quanto determinato dal Responsabile del Servizio.